

Panella Monica



Da: Sunwise Capital PEC [sunwisecapital@pec.it]
Inviato: venerdì 18 luglio 2014 17:02
A: mbac-sba-ca@mailcert.beniculturali.it
Cc: Servizio IV MiBACT; Ministero dell'Ambiente DG salvag ambientale ROMA; ctva@pec.minambiente.it; Regione Sardegna Dir Gen Ass Ambiente; mbac-sg@mailcert.beniculturali.it; mbac-dg-ant@mailcert.beniculturali.it; mbac-dr-sar@mailcert.beniculturali.it; Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici Cagliari; PIERO AEBISCHER; Loretta energogreen; Alcide Giovannetti - Fintel Energia Group Spa; pec@pec.energogreen.com
Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: DECIMOPUTZU E VILLASOR (CA): IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO "FLUMINI MANNU"-16716_03072014
Allegati: FM_5°Risposta MiBACT_BeniArch1_firmato.pdf; FM_5°Risposta MiBACT_BeniArch2_firmato.pdf; FM_5°Risposta MiBACT_BeniArch3_firmato.pdf; ATT00230.txt

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2014 - 0024258 del 22/07/2014

Buonasera,
in risposta alla nota prot. 16716 del 3/07/2014 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del MiBACT - Trasmissione valutazioni endoprocedimentali delle Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per le antichità, nella quale si invitava il proponente Flumini Mannu Ltd a voler trasmettere eventuali controdeduzioni in merito, si allegano di seguito le risposte alle note prot. 4584 del 19-06-2014, 4759 del 25-06-2014 e 4760 del 25-06-2014 della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano.

Con l'occasione si porgono
Distinti Saluti

FLUMINI MANNU LTD



Macomer, 18/07/2014

Spett.le **Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano**

Piazza Indipendenza, 7 - 09124 Cagliari

Fax 070 658871

Pec: mbac-sba-ca@mailcert.beniculturali.it

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea**

Servizio IV - Tutela e qualità del paesaggio

Via di San Michele, 22 - 00153 Roma

Fax 06 58434416-4499

Pec:

mbac-sbapsae-ca.tutela@mailcert.beniculturali.it

Direzione Generale per le Antichità

Via di san Michele 22 - 00153 Roma

Pec: mbac-dg-ant@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storico-artistici ed etno-antropologici, per le province di Cagliari e Oristano

via Cesare Battisti, 2 - 09123 Cagliari

pec: mbac-sbapsae-ca@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare**

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale

via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 - Roma

Pec:

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Commissione Tecnica VIA - VAS

Pec: ctva@pec.minambiente.it

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato Difesa dell'Ambiente

Servizio SAVI

via Roma, 80 - 09122 - Cagliari

Pec: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

FLUMINI MANNU LIMITED

Corso Umberto I, 226 - 08015 Macomer (NU)

P.IVA e C.F. 01423880911

pag. 1 di 15

**Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Sardegna**
via Salinieri, 20 - 09126 - Cagliari
Pec: mbac-dr-sar@mailcert.beniculturali.it

Segretario Generale
mbac-sg@mailcert.beniculturali.it

**Oggetto: DECIMOPUTZU e VILLASOR (CA) – Impianto solare termodinamico da 55 MWe
denominato “Flumini Mannu”.**

Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i. (VIA).

Proponente: Società **Flumini Mannu Ltd.**

**Risposta alla nota “Parere endoprocedimentale di competenza” prot. n. 4584 del 19
giugno 2014 della Soprintendenza per i Beni archeologici di Cagliari e Oristano.**

Nel Vostro parere endoprocedimentale inviato alla Direzione Generale per le Belle Arti,
l'architettura e l'arte contemporanea- Servizio IV – Tutela e qualità del paesaggio datata
19.06.2014 ed a noi pervenuta in data 03.07.2014 con lettera prot. N.16716 a firma del R.U.P.
Arch. Piero Aebischer, al punto 1.1 testualmente affermate:

“1.1 Beni archeologici

*1.1 a È stato avviato con nota n. 1917 del 17.03.2014 il procedimento ai sensi dell' art. 14 del
D.Lgs 42/2004 ss.mm.ii per la dichiarazione di importante interesse archeologico per il sito
denominato “Terme romane in loc. Sa Freighedda” nel Comune di Decimoputzu, coordinate UTM
490059,00 E - 4356458,00 N, posto a circa 2 km a S-O dell'area direttamente interessata dai
lavori in parola.”*

Risposta al punto 1.1 a.

Osserviamo che è legittimo da parte Vostra avviare procedimenti ai sensi dell'art.14 del
decreto Legge 42/2004 e ss.mm.ii..

Certo colpisce il fatto che per quanto riguarda le **Terme Romane in loc. Sa Freighedda** di cui
trattasi, i cui ultimi resti sono lì da almeno 1500 anni, tale procedimento sia stato avviato circa
4 mesi dopo la presentazione del nostro progetto, nel presumibile intento di crearci delle
difficoltà future, mentre anteriormente non se ne era mai avvertita la necessità. Se fosse stato
un reperto archeologico significativo, probabilmente la dichiarazione di importante interesse
archeologico per detto sito sarebbe stata già fatta.

Nella foto che segue (Figura 1) è mostrata la dimensione dei resti archeologici di cui si parla.
Nel geoportale della Regione Sardegna nel “layer” relativo ai beni archeologici, di detta
struttura non si fa il minimo cenno.

Osserviamo comunque che dalla carta satellitare che Vi proponiamo qui sotto in Figura 2 risulta che il rudere di cui trattasi è comunque fuori dall'area di sedime dell'impianto di circa 2,2 km, come da Voi affermato.




Figura 1: Immagine delle Terme Romane in Loc. Sa Freighedda




Figura 2: carta satellitare riportante la posizione delle Terme romane in loc. Sa Freighedda

"1.1 b Sono in corso verifiche per l'avvio di procedimento per il "Nuraghe Su Sonadori" di Villasor. coordinate 483951,57 E - 4361060,61 N posto a circa 3,5 km a O-N-O dell'area direttamente interessata dai lavori in parola."

Risposta al punto 1.1 b

La foto che Vi mostriamo in Figura 3, presa all'interno del recinto del nuraghe "Su Sonadori" in relazione al paesaggio circostante, è la testimonianza del fatto che nella fase di redazione dello SIA avevamo censito con attenzione anche a distanze notevoli dal sito del progetto ogni possibile vestigia archeologica.

Nel caso specifico siamo ad una distanza di oltre 3,5 km dall'area interessata dal nostro progetto e il reperto di cui trattasi non è censito nel geoportale, in quanto il relativo procedimento per la dichiarazione di importante interesse archeologico, non è neppure stato avviato.




Figura 3: immagine del nuraghe Su Sonadori

"1.1 c Sono in corso verifiche per la presenza di segnalazioni archeologiche nei siti denominati "Mitza sa Canna" di Decimoputzu coordinate approssimative 488665,74 E - 4358035,94 N. "Giva 'e Molas" di Villasor, coordinate approssimative 487363,67 E - 4359620,58 N, "Sa Crexiedda" di Villasor, coordinate approssimative 487093 00 E- 4359452.00 N."

Risposta al punto 1.1 c

Sull'area individuata dal nostro progetto per la costruzione dell'impianto non ci sono segni emergenti dal terreno che facciano pensare a vestigia di natura archeologica.

Tutta l'area agricola che circonda il Comune di Villasor è interessata da colture cerealicole e anche foraggere da tempo immemorabile al punto che si ritiene che lo stesso nome "Sorres" possa derivare dal termine latino "horrea" che significa "granaio". Per riferirci solo agli ultimi 120 anni ci sono ampie documentazioni che testimoniano la presenza di questo tipo di coltivazioni, che per loro natura comportano almeno un'aratura annuale di profondità media (35-45 cm) seguita dalla semina che almeno negli ultimi 40 anni avviene con mezzi meccanici e successivamente la mietitura e lo sfalcio sempre con mezzi meccanici. Tutta questa frequentazione antropica per lo svolgimento di un'attività agricola plurisecolare che ha profondamente inciso sul terreno, ha come inevitabile conseguenza il fatto della **pratica impossibilità del ritrovamento di reperti significativi di natura archeologica in superficie**, in quanto o andati completamente distrutti nelle lavorazioni annuali, o qualora invece si fossero salvati, sarebbero presumibilmente conservati nelle case private o nei musei.



Figura 4: immagine satellitare con la localizzazione dei siti citati al punto 1.1 c

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1 Beni archeologici

Nel progetto analizzato non sono presenti documenti dedicati ai Beni Archeologici come già indicato negli allegati della nota n. 1669 dell'11.03.2014, nell'area di progetto risultano essere presenti alcune segnalazioni archeologiche in particolare:

- 1) Loc. Giva 'e Molas, in base ai dati editi in A. Usai -V. Marras. Scavi nel nuraghe Su Sonadori (Villasor - CA) Campagne 1994-2000 in La civiltà nuragica Nuove acquisizioni Cagliari 2005 pp 181-207*
- 2) Loc. Mitza sa Canna, in base ai dati editi in G. Ugas. La Tomba dei guerrieri di Decimoputzu. Cagliari 1990.*
- 3) Con sopralluogo del 17.06.2014 non è stato possibile individuare tali siti a causa della non accessibilità della loc. Giva 'e Molas, recintata e di proprietà privata e per la loc. Mitza sa Canna per la copertura vegetativa. È stato altresì verificata la segnalazione di ritrovamenti sporadici di materiale di epoca nuragica nella zona delle coordinate 487559.82 E - 4358607.80 N. Il sito dovrà essere verificato in altra stagione in quanto la copertura vegetativa non ne consente una lettura certa. Analoga situazione di scarsa visibilità dovuta al periodo vegetativo si è riscontrata nella località nota da fonte orale come "Sa Crexèdda" (traduzione "la chiesetta"), coordinate 487093.00 E -4359452.00 N.*

In assenza di apposita valutazione del rischio archeologico, viste le generiche segnalazioni in tutta l'area, vista la densità dell'occupazione antropica antica, preso atto della non presentazione di apposito documento di verifica che permetta di escludere le possibilità di ritrovamenti nelle aree dove si intende realizzare l'impianto, si evidenzia un rischio archeologico non valutato dal proponente.

Si ritiene altresì utile ricordare che l'eventuale rinvenimento di oggetti mobili o immobili con valenza archeologica sono soggetti a quanto previsto dal D.Lgs 42/2004 ss.mm.ii art. 28 comma 2 "Al soprintendente spetta altresì la facoltà di sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'art. 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'art. 12, comma 2 o la dichiarazione di cui all' art. 13", senza che l'eventuale ritardo o l'eventuale impossibilità di realizzazione dell'opera possano essere in alcun modo imputati a questa Amministrazione.

Risposta al punto 2:

In riferimento a quanto affermato sulla presenza di documenti dedicati ai beni archeologici Vi informiamo che il tema dell'assetto storico culturale - beni archeologici nello SIA è stato trattato sia nel quadro programmatico pagg. 110 e 111 che nel quadro ambientale pagg.135 e 141.

Il più vicino bene archeologico (resti di una necropoli e ruderi) riconosciuto dalla Regione Sardegna, e quindi mappato nelle carte del PPR, si trova nel Comune di Serramanna ad una distanza di circa 4.600 metri dall'area di progetto.

Le segnalazioni archeologiche interne all'area di impianto derivano n. 2 (loc Giva 'e Molas e Mitza sa Canna) da citazioni presenti in pubblicazioni di settore e una (Sa Crexedda) da fonte orale e si riferiscono a beni mobili.

Come affermato dallo stesso Soprintendente, con il sopralluogo del 17.06.2014, anche se per "cause di forza maggiore", non sono stati rinvenuti i resti segnalati.

Come già spiegato sopra ci sono ampie documentazioni che testimoniano, nell'area in oggetto, la presenza di coltivazioni da più di 100 anni a questa parte, che per loro natura comportano almeno un'aratura annuale di profondità media (35-45 cm) seguita dalla semina che almeno negli ultimi 40 anni avviene con mezzi meccanici e successivamente la mietitura e lo sfalcio. Tutta questa frequentazione antropica per lo svolgimento di un'attività agricola plurisecolare che ha profondamente inciso sul terreno, ha come inevitabile conseguenza il fatto della **pratica impossibilità del ritrovamento superficiale di reperti significativi di natura archeologica**, in quanto o andati completamente distrutti nelle lavorazioni annuali, o qualora invece si fossero salvati, sarebbero presumibilmente conservati nelle case private o nei musei. Ripetiamo per l'ennesima volta di essere consapevoli che l'eventuale rinvenimento di beni mobili o immobili con valenza archeologica sono soggetti a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Ciò è stato ovviamente considerato in una valutazione più ampia di scelta del sito.

Rispetto ad altre località della Sardegna, molto più rilevanti dal punto di vista archeologico, l'area prescelta è risultata quella con minor probabilità di potenziali ritrovamenti, anche per il fatto che è compresa in un territorio in passato molto utilizzato per l'agricoltura di tipo intensivo.

3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Come già evidenziato con nota n. 1669 del 11.03.2014 di questa Soprintendenza per i Beni Archeologici è stata richiesta l'attivazione di:

1) "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico - VPIA", intendendo con ciò come esplicitato nella medesima nota del 11.03.2014 e più diffusamente illustrato da codesta Direzione Generale PBAAC nelle proprie successive note al proponente, una relazione archeologica che preveda la ricerca d'archivio presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano, lo spoglio bibliografico esaustivo della letteratura concernente i Comuni di Decimoputzu e di Villasor e un'adeguata verifica autoptica dell'area di progetto da effettuarsi in periodo vegetativo consono attraverso ricognizioni di superficie.

Questo Ufficio vista la richiesta di cui sopra e al fine di poter esprimere il proprio parere, rimane in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà ulteriormente assumere in merito codesta Direzione Generale.

Risposta al punto 3:

Principi costituzionali cui è sottoposta l'attività amministrativa.

Art. 97 comma 1 della Costituzione:

"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e **l'imparzialità dell'amministrazione**".

Tale disposizione attraverso il riferimento al criterio supremo della ragionevolezza, viene intesa dalla recente dottrina e giurisprudenza non solo come mera norma programmatrice o di organizzazione, ma viene altresì reputata **come direttamente regolante l'azione amministrativa**.

La principale attuazione a livello di legislazione ordinaria del dettato costituzionale, si rinviene nell'art. 1 della Legge 241/1990: "**l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge** ed è retta da criteri di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza".

Il procedimento amministrativo è governato da una serie di principi, alcuni dei quali anteriori alla stessa approvazione della Legge 241/1990, da questa recepiti, ed elaborati dalla giurisprudenza amministrativa.

Essi sono:

- ragionevolezza, che implica eguaglianza, logicità e giustizia delle decisioni assunte;
- economicità, che implica il raggiungimento del **fine con il minor sacrificio economico**;
- celerità, ossia il raggiungimento del fine con i **minori appesantimenti procedurali** e il minor tempo possibile;
- rispetto del contraddittorio onde acquisire le opinioni dei portatori dei diversi interessi;
- **affidamento**, in forza del quale la pubblica amministrazione deve tenere un **comportamento di buona fede** in tutte le fasi del processo amministrativo.

Per quanto riguarda invece l'affermazione del Soprintendente secondo la quale egli non è in grado di esprimere un parere in quanto ci rifiutiamo di svolgere una procedura, non solo non prevista dalla legge (il VPIA), nel caso della fattispecie che ci occupa ma addirittura da essa esclusa in modo esplicito (veda Nota 1) osserviamo quanto segue: la Legge 241/1990 ha previsto con un'apposita norma (art.3) che gli atti amministrativi debbano essere corredati da una motivazione (principio di legalità) che indichi i presupposti di fatto e le **ragioni giuridiche** che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in ragione delle risultanze dell'istruttoria.

Per quanto riguarda le motivazioni dell'atto procedimentale emesso dal Soprintendente Dott. Marco Edoardo Minoja ricordiamo quanto stabilisce la legge sul tema.

La motivazione è un elemento di fondamentale importanza dell'atto, in quanto consente di comprendere i presupposti fattuali e le **ragioni giuridiche** alla base dell'atto amministrativo.

Come noto, l'art.3 della Legge 241/1990 prevede **l'obbligo di motivazione** per tutti gli atti amministrativi, la cui "ratio" risiede negli artt. 97 e 113 della nostra Costituzione.

Il primo è stato già citato nei passi precedenti e ha a che fare con l'imparzialità che deve informare ogni atto della pubblica amministrazione, il secondo invece stabilisce che contro gli atti della pubblica amministrazione non conformi alla legge è sempre ammessa la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. La motivazione dell'atto deve essere congrua, ossia deve spiegare i percorsi logici seguiti dall'amministrazione, capaci di fugare qualsiasi dubbio di irrazionalità o arbitrio nel proprio operato.

L'arbitrio a cui non intendiamo assolutamente sottostare, è quello di adire ad una procedura pretesa dal Soprintendente, **non solo non richiesta dalla legge**, anzi da essa esclusa esplicitamente (vedi Nota 1). Fra l'altro l'accettazione di tale arbitraria procedura comporterebbe un allungamento dei tempi e la violazione del principio del non aggravamento del procedimento amministrativo, così come stabilito dall'art.1 comma 2 della Legge 241/1990, con possibili gravissimi danni per la nostra iniziativa fino alla perdita dell'intero investimento, per l'uscita dall'area di bancabilità dello stesso. Sul tema ci siamo ampiamente diffusi nel documento "Ragioni di urgenza" allegato alla lettera del 3 aprile 2014, che per comodità del lettore allegiamo nuovamente alla presente.

Richiamiamo, tuttavia, il fatto che in questa vicenda sono in gioco relevantissimi interessi pubblici, fra i quali, come già detto, **il futuro di un pezzo importante dell'industria energetica italiana**, che deve poter sfruttare la supremazia tecnologica fornita dalla ricerca pubblica, sul tema del solare termodinamico, nel confronto competitivo con le più avanzate economie mondiali, per generare sviluppo, occupazione ed investimenti.

Per quanto riguarda il punto 3 della Vostra lettera del 19 giugno prot. N. 4584 che ci occupa, dove per l'ennesima volta richiedete l'esecuzione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) osserviamo in via definitiva, senza voler ulteriormente ritornare sul tema che Voi non siete legittimati dal punto di vista giuridico a fare questa richiesta, dunque non Vi forniremo alcuna documentazione integrativa sul punto.

4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto ribadisce l'impossibilità della valutazione delle ricadute del progetto sulla componente archeologica dei Beni Culturali, confermando che in assenza di un'apposita valutazione redatta da tecnico incaricato dal proponente è altresì impossibile prevedere la presenza e la collocazione certa di siti o di oggetti di interesse archeologico. Ci si riserva la possibilità di verifica delle segnalazioni archeologiche già note e dell'intera area di progetto durante la fase vegetativa consona alla loro identificazione, con tutte le possibilità di tutela previste dal D.Lgs 42/2004 ss.mm.ii. Rimane

inteso che l'eventuale approvazione del progetto non deroga da quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 ss.mm.ii.) in materia di ritrovamenti fortuiti (art. 90) e di possibilità di sospensione dei lavori (art. 28), e di eventuale verifica dell'interesse culturale dei beni immobili ritrovati (artt. 10, 12, 14).

Risposta al punto 4

Il Soprintendente ci informa del fatto che, stante quanto dispongono le leggi attuali, egli, nel caso che ci occupa, è **impossibilitato ad esprimere una valutazione delle ricadute del progetto sulla componente archeologica dei beni culturali.**

Ce ne rammarichiamo sinceramente. Il modesto consiglio che possiamo fornire è quello di suggerire al Legislatore di modificare la normativa sul tema, che una volta approvata dal Parlamento, rispetteremo, come ovvio, senza alcuna riserva.

È però escluso che, nel frattempo, la lacuna della norma, ammesso che di ciò trattasi, possa essere colmata dall'imposizione, da parte della Soprintendenza, di comportamenti non previsti dall'ordinamento a soggetti privati.

Prendiamo atto del parere da Voi espresso.

Tuttavia l'atto endoprocedimentale da Voi prodotto presenta numerosi profili di illegittimità che nel seguito spiegheremo ed è impugnabile davanti al TAR. **Come noto la sentenza 04. Febbraio 2008 n° 296 del Consiglio di Stato Sez. IV**, sulla impugnabilità degli atti endoprocedimentali (Legge 241 / 90) spiega più o meno testualmente:

"La regola secondo la quale l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile (la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso essendo normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento) incontra eccezioni.

- **Nel caso di atti di natura vincolata (pareri o proposte) quando sono idonei come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva;**
- In presenza di atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato;
- Allorchè gli atti soprassessori, rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto nell'**an** e nel **quando**, il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua istanza.

Ci auguriamo che l'atto endoprocedimentale che ci occupa non sia in grado di imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva del procedimento **di VIA** che verrà redatta dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento) Arch. Piero Aebischer per essere poi presentata alle determinazioni finali dell'On. Ministro dei Beni Culturali.

Ci auguriamo che vengano valutati con attenzione i profili di illegittimità presenti nell'atto endoprocedimentale che ci occupa. Siamo fiduciosi che nel bilanciamento degli importanti interessi pubblici e privati coinvolti, la saggezza degli Enti procedenti sia tale da fare la scelta migliore per il Paese.

In sintesi, dal tessuto delle argomentazioni proposte nell'atto, emergono evidenti e ripetute violazioni di quei limiti interni alla discrezionalità amministrativa, che sono inerenti alla natura stessa del potere esercitato.

Tali limiti sono:

- L'interesse pubblico;
- La causa del potere esercitato;
- I precetti di logica e di imparzialità.

In termini di diritto le violazioni sono le seguenti:

- **Falsità del presupposto**

La falsità del presupposto si verifica quando la norma attributiva del potere amministrativo alla pubblica amministrazione prevede come necessario per la validità dell'atto amministrativo un determinato presupposto, di natura giuridica o di fatto, e questo viene erroneamente ritenuto esistente nel caso concreto dall'amministrazione.

- **Travisamento dei fatti**

Il travisamento dei fatti si realizza quando la Pubblica Amministrazione, nell'emanazione di un atto amministrativo, ritiene erroneamente la sussistenza di una situazione di fatto che in realtà non esiste o, al contrario, ritiene l'insussistenza di una situazione che in realtà effettivamente esiste. Il travisamento dei fatti non permette all'amministrazione di rappresentare correttamente la realtà, e quindi potrebbe non permettere di applicare correttamente la previsioni di legge al caso concreto. Il travisamento dei fatti, quando è intenzionale, è, la conseguenza e insieme il sintomo dell'essersi l'agente lasciato guidare da interessi diversi da quelli da cui per legge doveva lasciarsi guidare, ond'è che dietro di esso si deve scorgere sempre un eccesso di potere consistente nell'uso di un tipo legalmente scorretto di valutazione.

- **Difetto di motivazione**

Quindi motivazione: Insufficiente, incongrua, contraddittoria, dubbiosa, illogica, perplessa.

Invece la carenza, ossia l'assenza di motivazione dà luogo al vizio di violazione di legge.

Nota 1**Estratto della lettera della Flumini Mannu del 3 aprile 2014:**

Il Ministero dei Beni e delle attività culturali – Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, nella lettera del 17 febbraio 2014 Prot. n° 4264 fa presente che la società proponente FLUMINI MANNU ha ommesso un passaggio fondamentale nella costruzione del SIA (Studio di Impatto Ambientale) relativo alla centrale termodinamica da 50 MW Termici di Villasor, ed in particolare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico della zona destinata ad ospitare il progetto. Scrive, infatti, il Ministero che "...omissis...tale ultimo documento risulti non presente nella documentazione allegata al SIA". Come si può vedere analizzando il documento allegato alla lettera di risposta della società Flumini Mannu del 18 febbraio 2014 "Applicabilità delle norme in materia di archeologia preventiva alle opere private di pubblica utilità e alle opere afferenti i settori cc.dd. speciali." redatto dall'ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pubblicato sul sito dello stesso Ministero, la tesi secondo cui anche le opere di pubblica utilità costruite da privati siano soggette alla procedura di archeologia preventiva è infondata.

Scrive, infatti, il Ministero che "Quanto all'applicabilità della procedura di archeologia preventiva alle opere private di pubblica utilità si è rilevato che esse non soggiacciono al regime delle indagini preventive, in quanto si tratta di opere private che rivestono un interesse generale, che sono assimilate alle opere pubbliche – sia a livello normativo, che giurisprudenziale – soltanto ai fini dell'applicabilità ad esse del regime espropriativo delle aree interessate dall'intervento e delle procedure acceleratorie previste per le opere pubbliche".

Esaminiamo le fonti normative come vengono citate nel documento: "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Rev.4 del 3.12.2013" citate dal Ministero.

Al paragrafo 4.5 di tale documento "4.5. DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE." Alle pagine 18 e 19 si dice quanto segue:

"In virtù delle disposizioni legislative intervenute successivamente all'emanazione del DPCM 27/12/1988 in materia di patrimonio culturale e di paesaggio (D.Lgs.42/2004 e s.m.i.), gli effetti diretti ed indiretti sui medesimi devono essere oggetto di una apposita documentazione necessaria alla verifica della compatibilità dell'intervento proposto.

La verifica si realizza secondo i modelli metodologici definiti dal MiBACT con la "Relazione Paesaggistica" (art.146, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., DPCM12/12/2005) e la "Procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico-VPIA" (art.28, c.4 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. e artt. 95-96 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; informazioni disponibili sul sito <https://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it/>).

Esaminiamo ora le fonti normative citate:

Art. 28 comma 4 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali".

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28.

Articolo 28 - Misure cautelari e preventive

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.

2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.

3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.

4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica.

Come si vede il D.Lgs 42/2004 all'articolo 28 comma 4, parla di opere pubbliche non di opere private di interesse pubblico.

Successivamente, il comma 4 dell'art. 28 del Codice dei Beni Culturali è stato modificato dal D.Lgs 24 marzo 2006 n° 156 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n° 42 in relazione ai beni culturali" nel modo seguente:

omissis.....

l) all'articolo 28, comma 4, le parole: «di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori pubblici» e le parole: «dell'opera pubblica» sono soppresse;

Anche così non sembra sussistano dubbi sul fatto che si parli di opere pubbliche e non di opere private di interesse pubblico.

Ancora:

Per quanto riguarda inoltre la nuova versione delle Specifiche Tecniche (Rev. 4 del 03/12/2013) disponibili all'indirizzo:

http://www.va.miniambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf

citare nella lettera del Ministero del 17 febbraio 2014 Prot. 4264 ed in particolare alle pagine 18 e 19 di detto documento, laddove si fa riferimento agli artt. 95-96 del D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici per indicare la necessità di inserire nel SIA la documentazione relativa alla "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico - VPIA" osserviamo quanto segue:

Il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) si riferisce esclusivamente alle opere pubbliche e dunque gli articoli 95 e 96 citati nella nuova versione delle specifiche tecniche di cui alla lettera del Ministero, non sono applicabili ad opere private di interesse pubblico.

La prova definitiva della correttezza della affermazione di cui al punto 1 appena precedente, si trova all'art. 32 (di detto Codice) - Amministrazioni aggiudicatrici ed altri soggetti aggiudicatori al comma 1 lettera d) che testualmente recita...

"d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;"

Come riportato in precedenza, dice correttamente l'ufficio Legislativo del Ministero: "Quanto all'applicabilità della procedura di archeologia preventiva alle opere private di pubblica utilità si è rilevato che esse non soggiacciono al regime delle indagini preventive, in quanto si tratta di opere private che rivestono un interesse generale, che sono assimilate alle opere pubbliche - sia a livello normativo, che giurisprudenziale - soltanto ai fini dell'applicabilità ad esse del regime espropriativo delle aree interessate dall'intervento e delle procedure acceleratorie previste per le opere pubbliche.

Al riguardo, appare dirimente la constatazione che lo stesso codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di ordinare l'esecuzione di saggi archeologici preventivi soltanto in riferimento a quelle opere ricomprese nel proprio ambito di applicazione, tra le quali non rientrano le opere private di pubblica utilità (o di pubblico interesse) se non nell'ipotesi in cui gli esecutori si avvalgono di un finanziamento statale o pubblico per un importo pari o superiore al 50% del valore dell'opera o dei lavori, giusta la specifica previsione contenuta nell'articolo 32 comma 1 lettera d) del D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163.

ELENCO ALLEGATI:


- All.1: Ragioni di urgenza
- All. 2: Parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni Culturali

Firma

Per la **FLUMINI MANNU LTD**

Il rappresentante

Luciano Lussotio Viridis



RAGIONI DI URGENZA RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.

QUADRO NORMATIVO ATTUALE

Quella proposta dalla Flumini Mannu Ltd è **una tecnologia unica a livello mondiale, assolutamente pulita e rispettosa dell'ambiente**, sviluppata da un gruppo di scienziati e ricercatori italiani guidati dal premio Nobel prof. Carlo Rubbia, coperta da decine di brevetti internazionali, sviluppata dall'ENEA con una ricerca finanziata dallo Stato e durata circa 10 anni, e che può dare grandi ritorni in termini di investimenti ed occupazione stabile sul territorio della regione Sardegna ed all'intero Paese, aprendo una importante prospettiva anche per le esportazioni italiane di impianti e tecnologie in tutti i paesi limitrofi del mediterraneo (Nord Africa, Paesi del Golfo, Arabia Saudita) ed in generale in tutta la "sun belt" del mondo.

A tal proposito va ricordato che non solo il Giappone è interessato, come vedremo, a tale nuova tecnologia ma anche l'Arabia Saudita che ha varato, proprio di recente, un piano ventennale di costruzione di centrali elettriche solari termodinamiche (KCARE) da 25.000 MW per sostituire, in tale arco di tempo, tutte le attuali centrali termoelettriche ad olio combustibile. L'investimento complessivo del programma è di 125 miliardi di dollari; ad esso l'industria italiana deve partecipare da protagonista, ma per fare questo non basta avere la capacità tecnologica; bisogna pure fare esperienza in Patria su alcuni impianti di scala commerciale (da 50 MW ciascuno) da utilizzare per produrre energia pulita, ma anche per fornire una prova tangibile e certa della capacità industriale della filiera nazionale.

Il Legislatore non si è limitato a promuovere e finanziare la ricerca di base ed applicativa sullo specifico tema. Esso ha anche accompagnato l'operazione con una serie di leggi varate per spingere l'industria italiana ad acquisire il "controllo" di questa tecnologia.

Infatti, il **D.M.11.4.2008**, ha dettato i criteri e le modalità iniziali per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici, prevedendo un incentivo che dura per 25 anni in moneta costante.

Successivamente il **D.M. Sviluppo economico 6.7.2012**, ha riformulato gli incentivi al solare termodinamico rispetto a quanto stabilito in precedenza, prevedendo all'art. 28 "*Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici*" la definizione di una nuova disciplina degli incentivi, di importo maggiore rispetto a quanto dettato dall'art. 6 del D.M. 11.4.2008 con l'evidente intento di spingere le imprese ad investire in tale tecnologia.

Detto ciò, occorre anche evidenziare come l'art.28 comma b) del **D.M. 6.7.2012** stabilisca che le tariffe incentivanti previste si applichino agli impianti che entrano in esercizio entro il 31.12.2015 mentre il comma d) preveda che esse siano ridotte del 5% per l'anno 2016 e di un ulteriore 5% per l'anno 2017. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 le medesime tariffe del 2015 sono decurtate di un ulteriore 5%. In assenza di ulteriori decreti, per gli anni successivi al 2017 continueranno ad applicarsi le tariffe fissate dal D.M. 6 luglio 2012 applicate agli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2017.

E' evidente come il meccanismo di taglio delle tariffe progressivo spinga da un lato le imprese ad investire in questa tecnologia, ma dall'altro tagli rapidamente fuori dall'orizzonte della bancabilità le iniziative che arrivino a conclusione oltre il 31/12/2016 perché già alla fine del 2015 i margini consentiti a questi impianti dallo schema degli incentivi sono esigui.

In tutto questo si tenga conto del fatto che i tempi tecnici di costruzione e collaudo sono di almeno 24 mesi.

Altro meccanismo a "tagliola" previsto dalla normativa a carattere regolamentare stabilisce che il limite della superficie captante cumulativa incentivabile che nel precedente D.M. 11.4.2008 (cfr.art. 11) era fissata in 2.000.000 di metri quadrati passa a 2.500.000 metri quadrati; inoltre il termine temporale del 2016, entro il quale raggiungere tale obiettivo di superficie captante, è portato al

2020. Questa previsione normativa mette un “tetto” alla potenza incentivabile e dunque spinge le imprese ad una “gara” per poter rientrare nel limite previsto. Si tratta di un meccanismo competitivo ad esclusione, che presenta grandi rischi per le imprese.

E' assolutamente ovvio che allo stadio attuale di sviluppo, la tecnologia solare termodinamica a Sali fusi non è ancora competitiva con le produzioni elettriche tradizionali, ottenute bruciando combustibili fossili, per cui necessita di tariffe incentivanti, senza le quali le iniziative industriali di cui sopra, a causa degli alti costi, non sarebbero economicamente sostenibili.

QUADRO DELLE OPPORTUNITA' PER IL PAESE.

- **Il solare termodinamico a Sali fusi (Concentrated Solar Power o CSP), fornisce al Paese un primato tecnologico mondiale per sfruttare il quale si è già costituita una filiera industriale nazionale riunita nell'ANEST (Associazione Nazionale Energia Solare Termodinamica) che riunisce decine di imprese e che deve partecipare da protagonista alla diffusione su scala globale di questa tecnologia. Per poter competere con successo sui mercati mondiali dobbiamo prima costruire alcune centrali in Italia. Gli incentivi previsti dalla legge “scadono” il 31/12/2016; se per quella data le centrali non saranno connesse alla rete ed in produzione tutta l'operazione fallirà. Abbiamo assoluta necessità di avere tutte le autorizzazioni entro l'estate del 2014, altrimenti un enorme sforzo di ricerca pubblica e di organizzazione industriale di una nuova filiera energetica sarà perduto; ed anche migliaia di nuovi posti di lavoro.**
- **Le centrali solari termodinamiche a sali fusi per la produzione di energia elettrica pulita, sono considerate “opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti” ai sensi del D.Lgs 387/2003 art. 12. La norma è di rango costituzione in quanto attuazione della**

Direttiva Europea 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

- Le stime 2013 – 2020 relative alle installazioni di centrali CSP nei paesi della “sun belt” sono di 35.000 MW per un investimento complessivo previsto in 175 miliardi di dollari; ovvie le ricadute sullo sviluppo internazionale delle nostre imprese, sulle nostre esportazioni, sulla occupazione e sul PIL per almeno due decenni.
- La SEN, Strategia Energetica Nazionale, Decreto interministeriale 8 marzo 2013, prevede di:
 - A) Ridurre la nostra dipendenza energetica dall'estero che oggi costa al Paese oltre 62 miliardi di Euro annui;
 - B) Favorire la crescita economica del Paese in modo sostenibile, attraverso lo sviluppo di un settore energetico in cui le energie rinnovabili assumano un sempre maggior peso e che contribuisca a creare una occupazione qualificata riducendo la nostra dipendenza energetica dall'estero;
 - C) Favorire in modo prioritario lo sviluppo della filiera industriale dell'energia, considerando le opportunità internazionali di business che si presenteranno in un settore ad ampio spettro tecnologico ed in continua crescita (previsti 38.000 miliardi di dollari di investimenti a livello mondiale da oggi al 2035).
- Superare gli obiettivi di produzione europei 20-20-20, nel campo delle energie rinnovabili, con un più equilibrato bilanciamento tra le diverse fonti;
- Accordare una netta preferenza per le tecnologie con maggiori ricadute sulla filiera economica nazionale;
- Il Decreto-Legge 29 novembre 2008 n. 185 (convertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2) all'art. 20 comma 10 definisce la normativa applicabile per la realizzazione di insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, rinviando a quanto previsto dal Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

IL PROGRAMMA A CUI STIAMO LAVORANDO.

Fintel Energia Group S.p.A. società quotata alla Borsa Valori di Milano, il Gruppo Angelantoni Industrie e numerose altre imprese hanno puntato molto sullo sviluppo di questa eccellenza tecnologica italiana, costruendo una filiera industriale integrata riunita in una associazione ANEST (Associazione Nazionale Energia Solare Termodinamica) e progettando 4 centrali solari termodinamiche da costruire in Regione Sardegna (Giave / Cossoine 30 MWe; Villasor 50 MWe; Bonorva 50 MWe; Gonnosfanadiga 50 MWe) per un totale di 180 MW elettrici con una previsione di investimento di 1 miliardo di euro ed una stima di occupazione per circa 7.000 persone.

Abbiamo coinvolto nella operazione una grande azienda multinazionale giapponese disposta a finanziare l'operazione.

Le centrali sono state progettate da un team di ingegneri multinazionale utilizzando le migliori tecniche esistenti. I procedimenti autorizzativi sono stati avviati in Regione Sardegna per la effettuazione dello "Screening di valutazione di impatto ambientale". La enorme perdita di tempo causata dal comportamento della Regione Sardegna che dopo la fase di "Screening di valutazione di impatto ambientale" ha rinviato tutti i progetti a VIA con risibili argomentazioni aventi il chiaro intento di bloccarli, ci ha costretto da un lato a fare ricorso al Presidente della Repubblica contro detti provvedimenti, dall'altro ci ha obbligato a presentarli alla VIA Nazionale per la loro autorizzazione, dopo che una lettera datata 21/05/2013 della Direzione generale dell'Ambiente della Regione Sardegna, ci aveva comunicato che le modifiche da noi apportate per ragioni strettamente ingegneristiche, ai collettori solari della nostra centrale solare, causa superamento della soglia dei 300 MW Termici di potenza, comportava la competenza ministeriale sull'intervento.

Ora l'impianto termodinamico di Villasor sta facendo l'iter di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell'Ambiente; l'impianto di Gonnosfanadiga è stato da poco presentato alla VIA Nazionale e gli altri seguiranno a breve scadenza. I tempi tecnici di costruzione per arrivare in tempo al 31/12/2016 si stanno facendo molto stretti.

Gli investitori internazionali che abbiamo coinvolto nell'operazione mostrano già tutta la loro insofferenza per le lungaggini fin qui sperimentate relative ai nostri procedimenti autorizzativi e per la loro irragionevole complessità e lentezza.

Questa attività è stata seguita ed incoraggiata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha pure inserito la relativa tecnologia nella misura 43 di "Destinazione Italia" approvata a Dicembre 2013 dal Consiglio dei Ministri con un apposito Decreto Legge.

Sotto il Governo di Enrico Letta, gli investitori internazionali sono stati più volte ricevuti a Palazzo Chigi e rassicurati circa l'impegno del Governo ad una favorevole e rapida conclusione dell'intera operazione.

In tutto questo quadro non deve sfuggire il fatto che è in ballo 1 miliardo di euro di investimenti esteri nel nostro Paese; una occupazione qualificata per molte migliaia di persone; una prospettiva di lavoro stabile a lunghissimo termine per molti giovani.

Senza esagerare potremmo dire che in questa operazione è in ballo un pezzo del futuro della nostra industria nazionale.

In un momento come quello che stiamo vivendo di straordinaria difficoltà per milioni di persone e di imprese, molte delle quali lottano per la loro sopravvivenza, non deve mancare in tutte le Istituzioni della nostra Repubblica l'impegno comune a facilitare operazioni come queste, che si sforzano di dare una prospettiva di futuro alla nostra industria manifatturiera ed una possibilità di lavoro ed una ed una prospettiva di vita a migliaia di persone.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ufficio Legislativo



MBAC-USCM
LEGISLATIVO
0016719-13/09/2010
Cl. 02.01.00/6.6

Alla
Direzione generale per le antichità

Oggetto: *Applicabilità delle norme in materia di archeologia preventiva alle opere private di pubblica utilità e alle opere afferenti i settori cc.dd. speciali.*

Con diverse note indirizzate direttamente a quest'Ufficio, numerose strutture territoriali hanno chiesto un parere in ordine all'applicabilità degli artt. 95 e 96 del codice dei contratti pubblici, in tema di archeologia preventiva, alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e alle opere afferenti i settori cc.dd. speciali.

Al riguardo, premesso che le questioni sottoposte all'attenzione dell'Ufficio scrivente già sono state compiutamente affrontate e risolte nell'ambito dei lavori per la predisposizione delle emanande linee guida, si riporta di seguito un'anticipazione degli indirizzi emersi nel predetto documento, da adottare di concerto con il Ministero per le infrastrutture e i trasporti.

Quanto all'applicabilità della procedura di archeologia preventiva alle opere private di pubblica utilità (nelle richieste di parere si fa espresso riferimento agli impianti eolici, ma le argomentazioni espresse ben possono essere riferite anche ad altre opere private di pubblica utilità), si è rilevato che esse non soggiacciono al regime delle indagini preventive, in quanto si tratta di opere private che rivestono un interesse generale, che sono assimilate alle opere pubbliche – sia a livello normativo, che giurisprudenziale – soltanto ai fini dell'applicabilità ad esse del regime espropriativo delle aree interessate dall'intervento e delle procedure acceleratorie previste per le opere pubbliche.

Al riguardo, appare dirimente la constatazione che lo stesso codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di ordinare l'esecuzione di saggi archeologici preventivi soltanto in riferimento a quelle opere ricomprese nel proprio ambito di applicazione, tra le quali non rientrano le opere private di pubblica utilità (o di pubblico interesse), se non nell'ipotesi in cui gli esecutori si avvalgono di un finanziamento statale o pubblico per un importo pari o superiore al 50% del valore dell'opera o dei lavori, giusta la specifica previsione contenuta nell'articolo 32, comma 1, lettera d).

In tal senso le linee guida per l'inserimento nel paesaggio di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili – di prossima adozione – prevedono sul punto, proprio partendo dall'assunto che dette opere private di pubblica utilità non rientrano nell'ambito applicativo dell'archeologia preventiva, una comunicazione preliminare, da parte del concessionario e diretta alla competente Soprintendenza, volta a verificare la sussistenza di un interesse archeologico, ovvero la reale situazione dei vincoli in atto.

Ben più complessa e delicata appare, invece, la questione relativa alla riconducibilità all'ambito oggettivo di applicazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico dei lavori

pubblici afferenti ai settori cc.dd. speciali (gas, elettricità, trasporto, etc.). Al riguardo l'articolo 206 del codice dei contratti pubblici, che elenca le norme applicabili a detta tipologia di interventi, non richiama i menzionati articoli 95 e 96. In base al dato letterale della norma speciale, dunque, dovrebbe propendersi per una soluzione negativa.

Tuttavia questa formulazione della lettera della legge, sicuramente dovuta ad una mera svista nella redazione della disposizione e non ad una effettiva volontà del legislatore ordinario di escludere l'istituto dell'archeologia preventiva per i lavori afferenti ai settori speciali, lascia insoddisfatti e si pone in contrasto con la stessa storia e genesi dell'istituto, escludendo dal suo raggio d'azione proprio quei settori che costituiscono per certi aspetti il suo campo elettivo di applicazione, quali le infrastrutture a rete.

Infatti, le indagini preliminari, prima ancora della stessa previsione normativa, sono state positivamente introdotte nella prassi proprio in occasione della realizzazione di lavori afferenti ai predetti settori speciali (si pensi ad esempio alla TAV o alle linee metropolitane).

Sembra, dunque, del tutto irrazionale escluderle proprio in riferimento alle tipologie di lavori pubblici rispetto alle quali sono state ampiamente sperimentate, anche in considerazione del possibile *vulnus* che può derivare alle ragioni della tutela del patrimonio culturale e alla stessa celerità dell'esecuzione delle opere pubbliche, che dovrebbe costituire – almeno in via teorica – la principale giustificazione del citato articolo 206 del codice.

Non bisogna dimenticare, infatti, che l'emersione eventuale di reperti archeologici, pur in assenza dell'espletamento di una preventiva fase di verifica, comporta l'applicazione degli ordinari poteri di vincolo sull'area interessata, con conseguenti ritardi e danni nell'esecuzione dell'intervento assolutamente non preventivabili.

Per questi motivi, l'Ufficio scrivente – pur auspicando e intendendo operare per una modifica del citato articolo 206 del codice, che chiarisca la sottoposizione dei settori speciali alle norme sull'archeologia preventiva – ritiene che una possibile soluzione alla questione prospettata possa essere comunque rinvenuta anche in via interpretativa, privilegiando criteri ermeneutici che facciano perno sulla coerenza sistematica e sul profilo finalistico dell'istituto.

In particolare, si ritiene che gli articoli 95 e 96 del codice dei contratti pubblici devono essere letti nel combinato disposto con l'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, che contiene la norma istitutiva della fondamentale funzione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, mentre le richiamate disposizioni del codice dei contratti pubblici si limitano semplicemente a disciplinare i profili attuativi dell'istituto.

In tale ottica, è evidente che la mancata inclusione tra le norme applicabili ai lavori pubblici dei settori così detti speciali (art. 206 del codice dei contratti pubblici) delle disposizioni meramente applicative (articoli 95 e 96 stesso codice) dell'istituto dell'archeologia preventiva, non implica la riforma restrittiva (o la parziale abrogazione) della norma fondamentale, introduttiva dell'istituto, contenuto nell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali, e ciò anche perché, altrimenti opinando, dovrebbe rilevarsi un vizio di eccesso di delega che affliggerebbe la norma contenuta nell'art. 206 del codice dei contratti, norma fondata esclusivamente sulla delega di recepimento del relativo diritto comunitario derivato, ma affatto priva di delega parlamentare a modificare restrittivamente le norme di tutela dei beni archeologici.

Deve conclusivamente ritenersi che resti pienamente vigente e operante la norma base dell'archeologia preventiva, contenuta nel ripetuto articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali, non toccata dal codice dei contratti pubblici, in base alla quale la verifica preventiva dell'interesse archeologico deve eseguirsi necessariamente in tutti i casi "*di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico*", senza alcuna distinzione o restrizione per talune tipologie o settori di lavori pubblici.

Panella Monica

Da: Per conto di: sunwisecapital@pec.it [posta-certificata@pec.aruba.it]
Inviato: venerdì 18 luglio 2014 17:03
A: mbac-sba-ca@mailcert.beniculturali.it
Cc: Servizio IV MiBACT; Ministero dell Ambiente DG salvag ambientale ROMA; ctva@pec.minambiente.it; Regione Sardegna Dir Gen Ass Ambiente; mbac-sg@mailcert.beniculturali.it; mbac-dg-ant@mailcert.beniculturali.it; mbac-dr-sar@mailcert.beniculturali.it; Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici Cagliari; PIERO AEBISCHER; Loretta energogreen; Alcide Giovannetti - Fintel Energia Group Spa; pec@pec.energogreen.com
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: DECIMOPUTZU E VILLASOR (CA): IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO"FLUMINI MANNU"-16716_03072014
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,48 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 18/07/2014 alle ore 17:03:00 (+0200) il messaggio con Oggetto "Re: POSTA CERTIFICATA: DECIMOPUTZU E VILLASOR (CA): IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO"FLUMINI MANNU"-16716_03072014" è stato inviato dal mittente "sunwisecapital@pec.it" e indirizzato a:

piero.aebischer@beniculturali.it
loretta.maccari@energogreen.com
alcide.giovannetti@fintel.bz
mbac-dg-ant@mailcert.beniculturali.it
mbac-dg-pbaac.servizio4@mailcert.beniculturali.it
mbac-dr-sar@mailcert.beniculturali.it
mbac-sba-ca@mailcert.beniculturali.it
mbac-sbapsae-ca.tutela@mailcert.beniculturali.it
mbac-sg@mailcert.beniculturali.it
pec@pec.energogreen.com
ctva@pec.minambiente.it
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec275.20140718170300.23480.03.1.18@pec.aruba.it